

# VALIDITÀ della NOTIFICA EX ART. 140 C.P.C. POSTICIPATA per il DESTINATARIO

*L'art. 140 c.p.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni per il destinatario nel giorno di spedizione della raccomandata informativa, anziché decorsi dieci giorni da tale data o con l'eventuale precedente ricevimento della stessa.*

di **LUIGI FERRAJOLI**

avvocato e dottore commercialista – Studio Ferrajoli Legale Tributario in Bergamo e Brescia

Con una recentissima sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140, c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

## QUESTIONE PROPOSTA alla CORTE COSTITUZIONALE

### Ordinanza del Tribunale di Bologna

La sentenza in commento si è espressa a seguito della **proposizione**, con **due** distinte **ordinanze**, una del Tribunale di Bologna, l'altra della Corte d'Appello di Milano, sulla ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c.

In particolare, l'ordinanza promossa dal Tribunale di Bologna, emessa in data 11 febbraio 2008, ha evidenziato alcune criticità in riferimento agli artt. 3, co. 1, 24, co. 2,

e 111, co. 1 e 2, Cost.

Nello specifico il Tribunale emiliano ha posto la questione dinnanzi alla Corte Costituzionale sostenendo l'illegittimità dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il contraddittorio si instauri all'atto della consegna al destinatario, o a chi per esso, della raccomandata informativa, o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata. L'ordinanza emessa dà inoltre nota di precedenti sentenze della Corte Costituzionale, che si sono concluse con la conferma dell'assunto secondo il quale non sussistono profili d'illegittimità riguardanti il fatto che il perfezionamento della notifica si verifichi al compimento delle formalità prescritte dalla norma (che si concludono con la spedizione della raccomandata informativa) e non con la ricezione della raccomandata stessa.

In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione con un'ordinanza delle Sezioni Unite (458/2005), secondo la quale alla stregua di quanto stabilito dall'art. 140 c.p.c., per i casi in cui non sia possibile eseguire la consegna dell'atto per irreperibilità, o per incapacità o rifiuto delle persone

NOTIFICAZIONI

indicate nell'art. 139 c.p.c., «*la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti da tale norma e cioè con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento nella quale viene data notizia dell'effettuato deposito della copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi*».

Partendo da queste premesse il giudice *a quo* si chiede come sia possibile che la sola spedizione immetta l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, se non attraverso una perfetta e drastica *fiction iuris*. L'interpretazione proposta dal Tribunale di Bologna, di conseguenza, considera l'atto conoscibile soltanto nel momento in cui questo entra effettivamente nella sfera del destinatario, appoggiandosi in tale ricostruzione sulla previsione contenuta nell'art. 1334, c.c. secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Da quanto sopra il rimettente conclude sostenendo che vi sarebbe una riduzione dei termini di difesa in capo al destinatario, se si considera che nel caso in cui quest'ultimo si costituisse, per legge egli avrebbe «*avuta conoscenza non quando la raccomandata informativa è giunta al suo indirizzo, bensì quando vi è stata spedita*», comportando di fatto un trattamento discriminatorio rispetto ai soggetti che ricevono la notifica a mani proprie oppure a mezzo posta (in contrasto con gli artt. 3 e 24, Cost.).

Inoltre, sempre secondo l'ordinanza del Tribunale emiliano, seguendo l'interpretazione che vuole perfezionata la notifica con la spedizione della raccomandata, si limiterebbe di fatto il contraddittorio (in contrasto con l'art. 111, Cost.) e si favorirebbe il notificante, in mancanza di presupposti di legge che giustificano tale circostanza (in contrasto con gli artt. 3 e 111, Cost.).

L'Avvocatura di Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha innanzitutto sottolineato la diversa finalità che contraddistingue gli artt. 140 e 149 c.p.c., poiché il primo articolo è stato introdotto per tutelare il diritto di difesa del notificante che rischierebbe di veder

ridotto tale diritto per circostanze personali o per possibili comportamenti dilatori del destinatario, mentre l'art. 149 c.p.c. riguarda la facoltà di ricorrere al servizio postale per la notifica.

### Ordinanza della Corte d'Appello di Milano

La seconda ordinanza sollevata dalla Corte d'Appello di Milano (emessa in data 22 dicembre 2008) riguarda anch'essa la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. perché in contrasto con gli artt. 3 e 24, Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dal momento in cui l'*iter* notificatorio è portato a termine dall'ufficiale giudiziario tramite spedizione della raccomandata informativa.

Tale soggetto, infatti, dopo aver eseguito il deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ed aver affitto il prescritto avviso alla porta dell'abitazione del destinatario, completa i propri adempimenti inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell'avvenuto deposito.

Secondo il rimettente, questa procedura dovrebbe invece terminare decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, ovvero nella data del ritiro della copia dell'atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 8, co. 4, L. 20 novembre 1982, n. 890, facendo così coincidere tale successiva data con il perfezionamento della notifica.

La soluzione di questa questione ricopre un ruolo decisivo nel giudizio promosso dinnanzi alla Corte d'Appello milanese, basti pensare che dall'accoglimento o meno dell'ordinanza proposta dipende la validità dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio *a quo*; infatti, nel caso si optasse per l'interpretazione tradizionale dell'art. 140 c.p.c., secondo la quale la data di notifica ex art. 140 c.p.c. del decreto ingiuntivo coinciderebbe con quella in cui l'ufficiale giudiziario spedisce al destinatario la raccomandata, l'opposizione

risulterebbe tardiva e perciò inammissibile. Se, invece, si considerasse come data di notifica il giorno di effettivo ritiro del piego o la data successiva, decorsi i dieci giorni dalla spedizione, l'opposizione risulterebbe tempestiva ed ammissibile.

Come anticipato, l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello introduce il confronto con quanto avviene per la notificazione di atti a mezzo posta, così come disciplinata dall'art. 8, L. 890/1982, secondo la quale «(...) la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito (...)» e non nel momento stesso della spedizione, come previsto per le notifiche ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che nell'ipotesi ex art. 8, L. 890/1982, la notifica si considererà perfezionata per il notificante nella data in cui lo stesso consegnerà l'atto da notificare, mentre per il destinatario decorsi dieci giorni dalla data di spedizione ovvero alla data di ritiro del piego, se anteriore. Da quanto esposto il giudice *a quo* evidenzia la possibilità che tale trattamento risulti discriminatorio rispetto a quanto avviene ex art. 140 c.p.c., circostanza che realizzerebbe una violazione dell'art. 3, Cost. ed indirettamente anche dell'art. 24, Cost. Nella sostanza, infatti, l'art. 8, L. 890/1982, come riformato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. con L. 14 maggio 2005, n. 80 si dimostra più garantista concedendo un termine dilatorio di dieci giorni perché la notifica si consideri effettuata, rispettando quanto previsto dall'art. 111, Cost. in tema di parità delle condizioni del contraddittorio. A tal proposito l'Avvocatura di Stato si è espressa circa la comparabilità della fattispecie ex art. 140, c.p.c. ed ex art. 8, L. 890/1982 in senso negativo, ed ha aggiunto che, secondo la loro ricostruzione, il termine di dieci giorni concesso non costituirebbe idonea tutela per il destinatario.

### DECISIONE della CORTE COSTITUZIONALE

In altre parole, le eccezioni contestate dai giudici rimettenti si possono così riassumere:

- per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta;
- per l'incidenza sul diritto di difesa del destinatario di atti notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- per irragionevolezza; e
- per la lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo, in particolare, per quanto riguarda il contraddittorio e la parità delle parti.

La Corte d'Appello di Milano introduce, inoltre, un elemento fondamentale per risolvere la contestazione circa la legittimità costituzionale: tale giudice, infatti, introduce come *tertium comparationis* l'art. 8, co. 4, L. 890/1982, sottolineando come in suddetta circostanza il Legislatore abbia voluto far coincidere il compimento della notificazione per quanto riguarda il destinatario solo successivamente al decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero con la data del ritiro della copia dell'atto, se precedente.

La valutazione della Corte Costituzionale in merito all'art. 140, c.p.c. negli anni è stata invocata più volte da diversi giudici rimettenti, giungendo di fatto sempre alla soluzione che la notificazione debba intendersi perfezionata con la spedizione della raccomandata informativa e non con il suo recapito.

La stessa Corte, con la sentenza 213/1975, ha affermato che «non esistono impedimenti di ordine costituzionale a che le modalità delle notifiche siano diversamente disciplinate, in relazione ai singoli procedimenti e agli interessi che attraverso essi debbono trovare tutela» ed, inoltre, ha evidenziato che «nell'ambito del processo civile, ai fini della garanzia del diritto di difesa del destinatario delle notificazioni per ufficiale giudiziario deve ritenersi sufficiente che copia dell'atto pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario medesimo, essendo ovvio che, ove questi si allontani, sia un suo onere predisporre le cose in modo che possa essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette».

Nella stessa sentenza la Corte Costituzionale ha inoltre ribadito che, per quanto riguarda il processo civile, il diritto di difesa deve es-

NOTIFICAZIONI

sere bilanciato equamente tra le parti e tale trattamento deve sussistere anche nel caso *de quo* in ambito di notifica.

Quanto sopra viene ripreso anche nelle successive ordinanze 76/1976 e 148/1976, 57/1978, 192/1980 e nella sentenza 25/1986.

Con l'ordinanza 904/1988 viene inoltre precisato dalla Corte Costituzionale che *«una volta realizzata la fondamentale esigenza dell'immissione della copia dell'atto da notificare nella sfera di disponibilità del destinatario – esigenza certamente soddisfatta dall'art. 140 c.p.c. con l'affissione dell'avviso di deposito – l'adozione di ulteriori correttivi in senso garantista della disciplina in subiecta materia resta riservata alle scelte discrezionali del Legislatore, in relazione a situazioni di volta in volta differenti»*.

Tale filone interpretativo, meno garantista per il destinatario, subisce una brusca interruzione a partire dalla sentenza 346/1998 della Corte Costituzionale e, di conseguenza, si comincia a ragionare in termini di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio; in altre parole, si introduce il principio secondo cui si prevedono due differenti termini in cui considerare perfezionata la notifica, elemento di fatto ribadito dalla medesima Corte con la sentenza 477/2002.

Di fatto, già a seguito della sentenza 346/1998 emessa dalla Corte Costituzionale che ha giudicato parzialmente illegittimo l'art. 8, L. 890/1982, è intervenuta una modifica legislativa di tale articolo tramite il D.L. 35/2005 che, tra l'altro, ha introdotto la posticipazione di dieci giorni a partire dalla data di spedizione della lettera raccomandata, prima di poter considerare perfezionata la notificazione.

Per quanto ci riguarda, tale principio non è stato però automaticamente esteso all'art. 140 c.p.c. che, di fatto, prevedeva un trattamento «di favore» per il solo notificante; quest'ultimo infatti, ai fini del rispetto dei termini per la notifica, doveva e deve adempiere solamente ai propri obblighi, provvedendo alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; in altre parole, il soggetto che notifica era posto in una posizione che gli permetteva di

avere pienamente sotto controllo i rapporti in campo, mentre il destinatario era costretto a subire una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, poiché questi cominciavano a decorrere da un momento anteriore alla sua effettiva conoscenza.

Di conseguenza, l'art. 8, L. 890/1982 risultava essere, fino alla sentenza *de qua*, più garantista nei confronti del destinatario di quanto non avvenga ex art. 140 c.p.c.; tale discrasia, derivata, da un lato, dalla riforma di cui sopra, ex D.L. 35/2005, e, dall'altro, dall'evoluzione in senso conservativo del diritto vivente circa l'art. 140 c.p.c., viola, secondo la sentenza in esame, *«i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta»* ex art. 8, L. 890/1982.

Pertanto, la Corte Costituzionale ha stabilito che l'art. 140 c.p.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni per il destinatario nel giorno di spedizione della raccomandata informativa, anziché decorsi dieci giorni da tale data o con l'eventuale precedente ricevimento della stessa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Secondo il parere dell'odierno scrivente, la Corte Costituzionale è intervenuta a ragione censurando parzialmente una norma che, di fatto, non rispettava formalmente alcuni principi stabiliti dalla nostra carta costituzionale a proposito di giusto processo, rispetto del contraddittorio ed uguaglianza tra i cittadini.

I detrattori della sentenza *de qua* potrebbero

sostenere che si debba considerare onere del destinatario, in caso di allontanamento, anche non prolungato, dalla propria abitazione, di predisporre i necessari rimedi per poter essere informato circa eventuali comunicazioni a lui

dirette, ma fintantoché tali oneri ulteriori non saranno richiesti da una **specificata norma** non si potrà pretendere che un soggetto si adegui ad un comportamento che, seppur virtuoso, resta comunque facoltativo.